

P.U. 196/2025

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Francesco Ambrosio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario **P.U. 196/2025** per la ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto da

DA

DOMENICO ARTINO (C.F.: RTNDNC87S12F158P), nato a Messina il 12.11.1987, rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano De Nisi e Melissa Calzi

Conclusioni delle parti

Nell'interesse di Domenico Artino:

“Chiede all'Ill.mo Tribunale adito

- di dichiarare l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 comma 1 D.Lgs. 14/2019 nei confronti del Sig. ARTINO;

- di fissare l'udienza, adottando i relativi e conseguenti provvedimenti, disponendo la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata da parte dei creditori nel frattempo intrapresi e vietando azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del Sig. ARTINO, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, nonché i termini per le comunicazioni;

- di omologare la presente proposta di piano anche in virtù dell'attestazione positiva rilasciata dall'Avv. Roberto Paolo Gianmaria LUPONE, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi delle CCIAA di Milano, Monza Brianza e Lodi;

- confermare il prodursi dell'esdebitazione ipso iure del debitore, al positivo adempimento della procedura

Ragioni di fatto e di diritto della decisione**1. La proposta e il piano presentati da Domenico Artino**

Con ricorso depositato il 18.6.2025, Domenico Artino ha presentato una proposta ed un piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII.



Il ricorrente Domenico Artino ha anzitutto premesso di rivestire la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, atteso che egli non ha mai svolto attività d'impresa.

L'esposizione debitoria in capo a Domenico Artino ammonta a complessivi € 251.593,65 nei confronti dell'unico creditore Gandalf SPV s.r.l.

Detta esposizione debitoria trae origine dal contratto di mutuo ipotecario che fu stipulato in data 30.6.2010 tra il debitore, il fratello Carmelo Artino e la madre Annamaria Iannello con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., avente ad oggetto l'importo di € 215.000.

In seguito al mancato pagamento delle rate, l'istituto finanziatore ha instaurato dinanzi al Tribunale di Milano la procedura esecutiva immobiliare 393/2017, nell'ambito della quale l'immobile è stato venduto ed è stato ripartito in favore del creditore ipotecario l'importo di € 95.623,90.

Il debito attualmente sussistente concerne, pertanto, il residuo insoluto del contratto di mutuo stipulato nel 2010.

Con riguardo alle cause che hanno comportato lo stato di sovraindebitamento, ha esposto che il contratto di mutuo fu stipulato, insieme al fratello e alla madre, al fine di consentire ai genitori di acquistare un immobile, e con l'intesa che questi ultimi si sarebbero fatti esclusivo carico del pagamento delle rate.

Tuttavia, i genitori a partire dal 2015 smisero di pagare le rate e occultarono tale circostanza al ricorrente, che ne venne a conoscenza soltanto in seguito all'instaurazione della procedura esecutiva immobiliare.

Il ricorrente ha altresì esposto di aver formulato, insieme ai coobbligati in solido, proposte di "*saldo e stralcio*" all'istituto mutuante, le quali tuttavia sono state rifiutate.

Unitamente alla domanda è stata depositata la documentazione indicata dall'art. 67, comma 2, CCII, da cui è emerso in particolare che:

(i) il patrimonio del debitore è composto dalla proprietà di un'autovettura Renault Laguna tg. EF369ET, nonché da un reddito mensile attualmente pari a circa € 2.065,54;

(ii) il debitore necessita dell'importo mensile di € 2.005 per far fronte al mantenimento suo e della sua famiglia, composta dalla compagna e da un figlio minore. Alle necessità della famiglia contribuisce altresì la compagna, la quale percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 750.



(iii) negli ultimi cinque anni non risultano essere stati compiuti degli atti di straordinaria amministrazione

Il ricorrente propone di far fronte alla propria situazione di sovraindebitamento mediante la messa a disposizione dell'importo complessivo di € 27.550, di cui:

- € 10.000 da versare contestualmente all'omologa: tale somma è già stata versata in deposito fiduciario presso l'avv. De Nisi e proviene dai risparmi accumulati dal ricorrente e depositati in un conto corrente intestato alla compagna;

- € 450 al mese per trentanove mensilità, per complessivi € 17.550.

L'importo complessivo di € 27.550 verrà così distribuito:

creditore	categoria	credito	distribuito	% soddisfo
OCC	prededuzione	1.680,65	1.680,65	100%
advisor legale	priv. 2751 bis n. 2 cpc	7.286,84	7.286,84	100%
GANDALF SPV	chirografo	257.899,36	18.582,51	7,21%

Occorre tuttavia precisare che l'importo indicato a titolo di compenso dell'OCC ha valenza puramente indicativa, atteso che lo stesso dovrà essere liquidato dal Giudice una volta eseguito integralmente il piano, come prescritto dall'art. 71, comma 4, CCII.

2. La relazione dell'OCC

Alla domanda è stata allegata la relazione svolta dall'OCC avv. Roberto Lupone, la quale è stata redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII e contiene, in particolare:

- (i) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- (ii) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- (iii) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della procedura.

L'OCC ha altresì precisato che l'istituto finanziatore non ha consegnato la documentazione richiesta e che non è stato pertanto possibile esprimere un giudizio in ordine alle valutazioni sul merito creditizio.

3. Il decreto di ammissione

Con decreto del 18.7.2025, il Giudice ha ritenuto ammissibili la proposta ed il piano e ne ha disposto la pubblicazione nell'area del sito *web* del Tribunale di Monza, incaricando l'OCC di darne comunicazione, entro trenta giorni, a tutti i creditori.

4. La successiva attività svolta dall'OCC



In data 13.8.2025 l'OCC ha comunicato la proposta e il piano a tutti i creditori, i quali nei venti giorni successivi non hanno formulato osservazioni.

6. La competenza del Tribunale di Monza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché Domenico Artino risiede nel Comune di Paderno Dugnano, ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

7. I presupposti per l'omologazione del piano

Ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, il piano è omologato con sentenza ogniqualvolta sia verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano.

7.1. I requisiti di ammissibilità giuridica

L'art. 69 CCII prevede, quali requisiti di ammissibilità giuridica del piano:

- (i) il non essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, ovvero aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- (ii) il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Con riferimento al secondo requisito di ammissibilità, occorre rilevare che la formulazione dell'art. 69 CCII risulta identica a quella prevista dall'art. 7, comma 2, lett. d-ter della l. 3/2012, così come novellato dal d.l. 137/2020.

La disciplina in vigore fino al 2020 prevedeva invece che *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano”*.

L'eliminazione, nella formulazione attuale della disposizione, del riferimento alla sproporzione tra il debito contratto e le risorse necessarie per la sua restituzione postula il necessario superamento dell'equazione secondo cui la sproporzione tra il debito assunto e le capacità di restituzione comporta di per sé l'inammissibilità del piano del consumatore.

In base alla nuova formulazione della norma, invero, la mera sproporzione tra il debito assunto e le capacità economiche per la sua restituzione – la quale rappresenta la principale causa delle situazioni di sovraindebitamento – non è di per sé ostativa all'ammissione del piano, dovendo invece verificarsi, sotto il profilo soggettivo, se



tale situazione sia stata per l'appunto determinata dal debitore con colpa grave, malafede ovvero frode.

A tal riguardo, deve ritenersi che vi sia frode o malafede qualora il debitore, anche avvalendosi di artifici e raggiri, abbia ottenuto i finanziamenti sottacendo le sue reali capacità restitutorie, nella piena consapevolezza di non poter far fronte alle obbligazioni assunte.

La colpa grave del debitore si configura invece nelle ipotesi in cui egli abbia fatto ricorso al credito discostandosi in maniera non lieve dalle regole di diligenza, perizia e prudenza. In particolare, assume a tal proposito un particolare rilievo il rispetto delle regole di prudenza, dovendo ritenersi sussistente la colpa grave in capo a quel debitore che sia stato così imprudente da richiedere in prestito delle somme che con alta probabilità non sarebbe stato in grado di restituire.

Deve inoltre escludersi la gravità della colpa nelle ipotesi in cui la condotta del debitore è stata determinata da fattori a lui non direttamente imputabili, tra cui ad esempio la sussistenza di una comprovata ludopatia.

Non rileva, infine, quanto alla gravità della colpa, la violazione delle regole sulla verifica del merito creditizio da parte del finanziatore.

Come condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Milano con decreto del 22.6.2023, invero, *“le conseguenze dell'inadempimento da parte degli istituti di credito ai propri doveri di diligenza nell'accertarsi del merito creditizio operano nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza su di un piano del tutto diverso, precludendo loro di contestare la convenienza della proposta. La sanzione riguarda cioè prioritariamente il finanziatore che ha concesso il credito nel suo rapporto con il soggetto finanziato. Del resto, se l'inadeguata valutazione del merito creditizio valesse sic et simpliciter ad escludere la colpa grave del debitore - che presuppone un giudizio sul suo complessivo comportamento nei confronti della pluralità dei creditori e non dei soli istituti di credito - si perverrebbe alla conclusione, da ritenere irragionevole alla luce dell'esigenza di bilanciamento di interessi alla quale risponde la previsione delle cause soggettive ostative, per cui la condotta di un solo creditore potrebbe penalizzare gli altri creditori, sebbene incolpevoli”*.

Detto orientamento è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione, che nella pronuncia n. 20672/2025 ha affermato che *“in sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i*



principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita – ai sensi dell'art. 69, comma 2, c.c.i.i. – soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta”.

Nella vicenda in esame, non si ravvisa la sussistenza delle condizioni soggettive ostative all'ammissibilità della domanda.

Invero, non risulta che il ricorrente abbia già goduto dell'esdebitazione, né che abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

A tale ultimo riguardo deve osservarsi che il ricorrente ha fatto ricorso al credito in una sola occasione, per una finalità non velleitaria (ossia consentire ai propri genitori di acquistare un immobile) ed avendo la rassicurazione che il peso economico delle rate sarebbe stato sostenuto dai propri genitori.

Deve osservarsi inoltre che – come rilevato dall'OCC – al momento in cui ha stipulato il contratto di mutuo il ricorrente percepiva un reddito di circa € 1.220 mensili, il quale gli consentiva di far fronte alla quota di rata mensile gravante su di lui, tenuto conto della presenza di coobbligati.

7.2. La fattibilità del piano

Il piano presentato da Domenico Artino supera positivamente il vaglio di fattibilità, nell'accezione giuridica ed economica.

Quanto alla fattibilità giuridica, non si rileva alcuna violazione di norme inderogabili, dovendo tuttavia precisarsi che l'esclusione dal piano della liquidazione dell'autovettura Renault Laguna deve considerarsi legittima nonostante l'apparente contrasto con il principio di universalità oggettiva che caratterizza le procedure concorsuali, considerato che l'utilizzo della stessa appare necessario per recarsi sul luogo di lavoro e produrre così i redditi da destinare ai creditori.

Quanto alla fattibilità economica, si osserva che le risorse per l'adempimento della proposta provengono, in via esclusiva, dai redditi percepiti dal ricorrente, assunto come operaio presso V.T.M. Trasporti s.r.l. con un reddito mensile netto di circa € 2.065,54, il quale risulta senz'altro sufficiente per far fronte agli obblighi derivanti dall'omologazione del piano.

Non occorre, infine, effettuare il vaglio in ordine alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, detto



vaglio deve essere effettuato unicamente in presenza di contestazioni dei creditori, che nel caso di specie non sono state effettuate.

P.Q.M.

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Domenico Artino;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'O.C.C., avv. Roberto Lupone, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo Giudice;

DISPONE che l'O.C.C.:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 CCII dispone che *“il Giudice procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto, eventualmente, convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento”*;
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale;

DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito *web* del Tribunale di Monza e provveda a comunicarla ai creditori;

DICHIARA chiusa la procedura.

Pone le spese della procedura a carico del soggetto proponente.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'O.C.C., avv. Roberto Lupone.

Così deciso in Monza, il 17 ottobre 2025.

Il Giudice

Francesco Ambrosio

